

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Pentangelo**

Prot. 8/2021

- Ai Sigg.ri giudici togati e onorari Sez. Civile
 - Al Sig. Direttore della Cancelleria Civile
 - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
 - Al magistrato collaboratore del Pres. trib.
 - Al magistrato collaboratore del Pres. trib.
per gli uffici del Giudice di Pace
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro

Addì, 15 gennaio 2021

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 - Proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza - Applicabilità delle disposizioni sulla trattazione solo scritta delle udienze civili**

Oggi, sulla GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale - n. 10, risulta pubblicato il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2, "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*".

Per quanto di rilievo in tema di applicabilità delle disposizioni sulla trattazione solo scritta delle udienze civili, il DECRETO-LEGGE prevede:

<<Art. 1. - Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.>>

Al riguardo sono stati sentiti il magistrato collaboratore del Pres. trib. e il magistrato collaboratore del Pres. trib. per gli uffici del Giudice di Pace.

Pertanto, da oggi è di nuovo attuale quanto già osservato da questa presidenza con atto prot. n. 54/2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni di prevenzione da coronavirus - Nota di lettura dell’art. 23, comma 1, del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di UDIENZE CIVILI a trattazione solo scritta.*” e possono essere fissate le udienze civili cd. cartolari a norma dell’art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, in forza del quale:

<<Art. 23. Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.>>.

MANDA

all’ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Luigi Pentangelo)

